



COMUNE DI CENATE SOTTO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE: VIA F.LUSSANA, 24 TEL. 035.940151 FAX 035.944647 P.I. 00562110163 C.A.P. 24069

Deliberazione n. **20** del **27-06-2024**

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE **DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA
COSTITUZIONE DEL GRUPPO COMUNALE DI
VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE**

Addì **ventisette** del mese di **giugno** dell'anno **duemilaventiquattro**
alle ore **20:30** nella sala delle adunanze.

Previa osservanza di tutte le formalità previste dal vigente Decreto Legislativo 18
Agosto 2000 n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"
vennero oggi convocati i componenti del Consiglio Comunale

All'appello risultano:

ALGERI THOMAS	P	CHIODINI GIULIA	P
MERLI FABRIZIO	A	ZAMBELLI MIRKO	P
RADICI MARINA	P	BRENO MANUELA	P
VALENTI GUERINO	P	SUARDI MICHELA	P
CONTI STEFANO	P	BELOTTI MATTEO	P
MARCHETTI MARCO	P	PEZZOTTA GIUSEPPE	P
ARESI ANITA	P		

ne risultano presenti totale n. 12 e assenti totale n. 1.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, DR.SSA ORLANDO ROSSELLA il
quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ALGERI THOMAS
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto
sopra indicato.

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 25/11/2009 è stata approvata la costituzione e il Regolamento del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile del Comune di Cenate Sotto (BG);

Tenuto presente che il Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile risulta iscritto in data 10/02/2011 con numero iscrizione 358, nell'elenco provinciale dell'Albo Regionale di Protezione Civile, successivamente trasformato nell'Elenco Territoriale del Volontariato di Protezione Civile;

Richiamato l'art. 13 del D.L.vo 267/2000 ("Testo Unico degli Enti Locali"), che prevede la competenza del Comune relativamente a tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze;

Visto il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile» e, in particolare:

- l'art. 6 che prevede che i Sindaci, nel rispetto delle direttive adottate ai sensi dell'art. 15 e di quanto previsto dalla legislazione regionale, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, in conformità di quanto previsto dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle proprie amministrazioni;
- l'art. 12, comma 1, che prevede come lo svolgimento in ambito comunale delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi, con riferimento alle strutture di appartenenza, costituisce funzione fondamentale e che, in attinenza a ciò, ogni Comune deve conformare l'ordinamento dei propri uffici e le modalità di organizzazione dell'azione amministrativa e del personale, onde adempiere alle incombenze previste dalla normativa in materia;
- l'art. 12, comma 2, che prevede che i Comuni, anche in forma associata, nonché in attuazione dell'art. 1, della Legge 7 aprile 2014, n. 56, assicurano l'attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito nella pianificazione di cui all'art. 18 del medesimo Decreto n. 1/2018, nel rispetto delle disposizioni contenute nel medesimo Decreto, delle leggi regionali in materia di protezione civile e del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare, provvedono, con continuità, all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o di ambito, ai sensi dell'art. 3, comma 3 di cui al citato Decreto n. 1/2018, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, lettera h) del medesimo comma;
- l'art. 31, comma 3, concernente la partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile anche attraverso il volontariato organizzato operante nel settore della protezione civile;
- l'art. 32, comma 2, che prevede la promozione da parte del Servizio nazionale della protezione civile della più ampia partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile, e comma 3 che dispone che la partecipazione del

volontariato al Servizio nazionale si realizza mediante enti del Terzo Settore, ivi compresi i gruppi comunali, che svolgono l'attività di protezione civile di cui all'art. 5, comma 1, lettera y) del Decreto Legislativo n. 117/2017 per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all'esercizio della funzione di protezione civile;

- l'art. 33, comma 1, per il quale, per operare nel settore della protezione civile, le organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli altri enti del Terzo Settore iscritti, ai sensi dell'art. 4 del menzionato Codice del Terzo settore, nel Registro unico nazionale di cui all'art. 45 del predetto decreto legislativo n. 117/2017, che annoverano la protezione civile tra le attività di interesse generale di cui al citato art. 5 del decreto legislativo n. 117/2017, sono soggette all'obbligo di iscrizione nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'art. 34 del Codice della protezione civile (costituito dall'insieme degli elenchi territoriali e dell'elenco centrale), che costituisce lo strumento operativo mediante il quale viene assicurata la partecipazione del volontariato organizzato alle attività e eventi di protezione civile al fine di assicurarne l'unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori;
- l'art. 35, comma 1, che dispone che i Comuni possono promuovere la costituzione, con riferimento al proprio ambito territoriale, di un Gruppo comunale di protezione civile composto esclusivamente da cittadini che scelgono di aderirvi volontariamente, quale ente del Terzo Settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e che la costituzione del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile è deliberata dal consiglio comunale, sulla base di uno schema-tipo approvato con apposita direttiva da adottarsi ai sensi dell'art. 15 del medesimo Codice della protezione civile, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e acquisito il parere del Comitato nazionale del volontariato di protezione civile;
- l'art. 35, comma 2, per il quale i gruppi comunali, al fine di essere integrati nel Servizio nazionale della protezione civile, si iscrivono negli elenchi territoriali gestiti dalle regioni ed alle province autonome;

Considerato che i gruppi comunali, intercomunali o provinciali della protezione civile di cui all'art. 35 del Decreto Legislativo n. 1/2018 si iscrivono, quali enti del Terzo Settore costituiti in forma specifica, ai sensi dell'art. 11 del Decreto ministeriale del 15 settembre 2020, n. 106, nel Registro unico nazionale del Terzo Settore nella sezione «Altri enti del Terzo settore» di cui all'art. 46, comma 1, lettera g) del Decreto Legislativo n. 117/2017, Codice del Terzo Settore;

Visto il Decreto Legislativo del 6 febbraio 2020, n. 4, recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante: “Codice della Protezione Civile”»;

Visto il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106/2020, sulle procedure per l'iscrizione degli enti nel Registro unico nazionale del Terzo settore e la nota n. 9663 del 30 giugno 2022 dello stesso Ministero, inerente alla verifica della sussistenza delle condizioni per l'iscrizione al RUNTS, che ha, tra l'altro, affermato, a fronte della riconducibilità sotto il profilo genetico e gestionale del gruppo comunale di

protezione civile al perimetro pubblico, la distinzione tra gruppo comunale e comune in termini di alterità funzionale, escludendo pertanto la configurabilità della situazione di incompatibilità prevista dall'art. 17, comma 5 del Codice del Terzo Settore, qualora il dipendente comunale sia al contempo volontario del gruppo comunale di protezione civile;

Richiamata la direttiva del Ministro della Protezione Civile del 22 dicembre 2022 emanata in attuazione delle disposizioni dell'art. 35, comma 1, del Decreto Legislativo n. 1/2018 recante

«Codice della protezione civile», alla luce della riforma del Terzo Settore, operata dal Decreto Legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della Legge 6 giugno 2016, n. 106» al fine di dare un indirizzo unitario per la costituzione dei gruppi comunali di protezione civile, volto a garantire un quadro coordinato e integrato tra i diversi livelli locali organizzativi di protezione civile nel rispetto delle peculiarità dei territori valorizzando altresì la funzione sociale dell'apporto volontario dei cittadini;

Posto che, alla luce della suddetta direttiva, costituiscono elementi fondamentali del regolamento del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile le prescrizioni di cui all'art. 35, comma 1, del Decreto Legislativo n. 1/2018 e all'art. 21 del Codice del Terzo Settore (in quanto applicabili ai predetti gruppi comunali) che prevedono:

- a) che il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del Gruppo comunale e ne è responsabile;
- b) che all'interno del Gruppo comunale è individuato, secondo i principi di democraticità, un coordinatore operativo dei volontari, referente delle attività di quest'ultimi, e sono altresì individuate la durata e le modalità di revoca del coordinatore;
- c) che la denominazione sia così formulata: «Gruppo comunale di volontariato di protezione civile del comune di Cenate Sotto»;
- d) l'assenza di scopo di lucro e la previsione di attività e azioni spontanee e gratuite;
- e) le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite;
- f) lo svolgimento dell'attività di cui all'art. 5, comma 1, lettera y) del Codice del Terzo Settore;
- g) i diritti e gli obblighi dei volontari effettivi;
- h) i requisiti per l'ammissione di nuovi volontari effettivi e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività svolta, nonché le procedure per la perdita dei requisiti di volontario effettivo;
- i) la durata e le modalità di elezione e di revoca del coordinatore operativo;

Dato atto che lo schema-tipo di regolamento approvato con la sopra citata direttiva può essere adattato da parte delle regioni e province autonome per adeguarsi alle peculiarità proprie dei differenti territori, come previsto dall'art. 117 della Costituzione, in riferimento alle materie di legislazione concorrente, per le quali spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato;

Visto il Regolamento Regionale n. 10 del 19 dicembre 2022 recante «Regolamento regionale del volontariato di protezione civile, in attuazione dell'art. 22, commi 3 e 6, della L.R. 29 dicembre 2021 n. 27 (Disposizioni regionali in materia di protezione civile)» ed in particolare l'art. 2, commi 2 lett. d), 10 e 13, nonché l'art 10, comma 3,

relativi ai requisiti per l'iscrizione nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile, istituito presso Regione Lombardia, per i Gruppi Comunali di protezione civile, con previsione che lo schema tipo del regolamento per la costituzione dei gruppi comunali, intercomunali, provinciali e metropolitani, facenti capo ai comuni e alle loro forme associative (ivi comprese le comunità montane e gli enti gestori dei parchi), alle Province lombarde e alla Città metropolitana di Milano, sia approvato, con deliberazione della Giunta Regionale, entro 90 (novanta) giorni dalla data di approvazione della direttiva nazionale prevista all'art. 35, c. 1, del Codice della protezione civile;

Vista la D.G.R. n. XII/695 del 17 luglio 2023 avente ad oggetto "Approvazione dello 'schema- tipo di regolamento dei gruppi comunali, intercomunali, provinciali e metropolitani del volontariato di protezione civile della Lombardia', in recepimento della direttiva del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare del 22 dicembre 2022 (G.U. n. 53 del 3 marzo 2023) ed approvazione della procedura di adeguamento per i gruppi comunali, intercomunali, provinciali e metropolitani";

Richiamato il potere-dovere, per ogni Comune, di dotarsi di una struttura di protezione civile, anche alla luce di quanto contenuto nel D.M. 28 maggio 1993 che, all'art. 1, individua i servizi indispensabili da garantire al cittadino da parte dei Comuni e preso ancora atto che il Servizio di Protezione Civile costituisce uno dei servizi di competenza comunale considerati dalla vigente normativa (L. 12 giugno 1990, n. 146, art. 1 comma 1 e comma 2 lett. a e L. 83/2000) quale servizio pubblico essenziale e altresì, come sopra riportato, funzione fondamentale dei Comuni a norma dell'art. 12 D.L.vo 1/2018;

Richiamati altresì gli artt. 13, 50, 54 del D.L.vo n. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", relativamente a tutte le funzioni amministrative spettanti al Comune che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, principalmente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto di utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico;

Preso atto della necessità di rivisitare l'intera materia sotto l'aspetto regolamentare, riorganizzandola in un provvedimento reso conforme alla direttiva nazionale (Direttiva Ministeriale del 22 dicembre 2022 cit.) e dal relativo successivo recepimento con atto regionale (D.G.R. n. XII/695 del 17 luglio 2023 cit.) e considerato altresì che i Gruppi comunali esistenti e già iscritti nei registri del volontariato delle regioni (tra cui il G.C.V.P.C. di Cenate Sopra) i cui regolamenti non siano conformati a quanto disposto dalla Direttiva del Ministro della P.C. del 22 dicembre 2022, sono iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo Settore ma sono tenuti ad adeguare il proprio regolamento allo schema tipo di regolamento (di cui all'allegato A) alla Direttiva Ministeriale citata, successivamente modificato ed approvato dalla citata deliberazione della Regione Lombardia;

Verificato altresì che i Gruppi attualmente iscritti nell'Elenco Territoriale della Lombardia potranno procedere, così come previsto dal Regolamento Regionale 10/2022, art. 10, c. 3, all'adeguamento del proprio regolamento di costituzione ed alla successiva iscrizione al RUNTS entro 12 mesi dall'approvazione della D.G.R. n. XII/695 del 17 luglio 2023 cit. (non applicandosi ad essi il termine di 180 giorni previsto al punto 5. della Direttiva 22 dicembre 2022 per l'adeguamento dei propri regolamenti nel termine di centottanta giorni dalla sua entrata in vigore);

Dato atto che trascorso tale termine, i soggetti inadempienti - previa diffida ad adempiere

entro 90 giorni - saranno cancellati d'ufficio dall'Elenco territoriale, con provvedimento del dirigente competente, come riportato nell'Allegato 2 alla D.G.R. n. XII/695 del 17 luglio 2023 citata;

Considerato che il nuovo regolamento del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile, dovrà recepire per intero lo schema-tipo approvato da Regione Lombardia con la D.G.R. XII/695 del 17/07/2023 e che, in base alla nuova normativa, il Gruppo comunale di Protezione civile avrà l'obbligo di iscriversi, nei termini indicati dalla direttiva regionale, al RUNTS.

Vista la proposta di testo regolamentare avente ad oggetto "Regolamento per la costituzione del Gruppo comunale di volontariato di Protezione Civile", redatto sulla base dello schema-tipo regionale, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL, dal Responsabile del Servizio interessato;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

Visto il T.U.E.L., approvato con decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, e successive modifiche;

Atteso che la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente esito:

Con Voti favorevoli n. 8, Contrari n. /,astenuti 4

D E L I B E R A

- 1) di approvare l'allegato "Regolamento comunale del Gruppo di Volontariato di Protezione Civile" volto a disciplinare la componente di volontariato del sistema comunale di protezione civile secondo quanto disposto dall'allegato A alla direttiva del Ministro per la Protezione Civile del 22 dicembre 2022 (Schema-Tipo per la costituzione del Gruppo comunale di volontariato di Protezione civile in attuazione dell'art. 35, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1), come integrato dall'Allegato 1 alla D.G.R. n. 695 del 17/07/2023.

Successivamente, riscontrata l'urgenza di provvedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 4, espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'articolo 134, 4° comma, del D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
ING. ALGERI THOMAS

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA ORLANDO ROSSELLA

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.



COMUNE DI CENATE SOTTO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE: VIA F. LUSSANA, 24 TEL. 035.940151 FAX 035.944647P.I. 00562110163 C.A.P. 24069

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

(Approvato con Deliberazione Consigliare n. ____ del ____)

INDICE

- Art. 1 - Costituzione Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile
- Art. 2 - Il Sindaco
- Art. 3 - Obiettivi del Gruppo
- Art. 4 - Attività del Gruppo
- Art. 5 - Ammissione al Gruppo, esclusione, limiti di partecipazione
- Art. 6 - Volontari effettivi
- Art. 7 - Perdita della qualità di appartenente al Gruppo
- Art. 8 - Diritti dei volontari
- Art. 9 - Doveri dei volontari
- Art. 10 - Organi del Gruppo
- Art. 11 - Assemblea dei Volontari iscritti al Gruppo
- Art. 12 - Consiglio Direttivo
- Art. 13 - Coordinatore operativo
- Art. 14 - Organizzazione operativa del Gruppo
- Art. 15 - Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI
- Art. 16 - Norme amministrative e finanziarie

Art. 1 - Costituzione Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile

1. È costituito con delibera di Consiglio comunale n. ____ del ____/____/____ il Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile del Comune di Cenate Sotto, di seguito Gruppo, nella sede legale del Comune di Cenate Sotto, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, del d.lgs. n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'articolo 21 del d.lgs. n. 117/2017.
2. Il Gruppo è un Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'unione europea, o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, che scelgono di aderire volontariamente;
3. Il Comune provvede all'iscrizione del Gruppo nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Lombardia, e nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.106/2020, nella sezione "Altri Enti del Terzo Settore".

Art. 2 - Il Sindaco

1. Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del Gruppo; il Sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del Gruppo, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 del d.lgs. n. 1/2018.
2. Il Sindaco è legale rappresentante del Gruppo e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.

Art. 3 - Obiettivi del Gruppo

1. Il Gruppo, quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del d.lgs. n. 117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y) del comma 1 dell'articolo 5, del d.lgs. n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Il Gruppo concorre al servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'articolo 1 del d.lgs. n. 1/2018, ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del d.lgs. 1/2018, e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

Art. 4 - Attività del Gruppo

1. L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile di cui al d.lgs. 81/2008 e atti conseguenti.
2. Il Gruppo, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:
 - a) eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7 del d.lgs. n.1/2018;
 - b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012;

- c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del d.lgs. n. 1/2018;
- d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;
- e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
- f) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal Comune.

3. Il Gruppo opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal Piano di Protezione Civile del Comune di riferimento, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile.

4. Il Comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:

- Il Registro dei Volontari iscritti;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo
- analogo, di cui al successivo articolo 12.

Il Gruppo ha accesso ai registri sopra citati.

Art. 5 - Ammissione al Gruppo, esclusione, limiti di partecipazione

1. Possono essere ammessi al Gruppo i cittadini dell'unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.

2. Possono aderire al Gruppo, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del Gruppo, ad eccezione delle attività operative. Gli associati minorenni esprimono il voto in Assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore.

3. Al Gruppo, quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni statutarie in materia.

4. Ai sensi del R.R. 10/2022, art. 6, c. 5, lettera c), i volontari che assumano una delle cariche previste dal presente regolamento dovranno rilasciare annualmente la dichiarazione di non aver riportato condanne penali, anche in via non definitiva, per reati dolosi contro le persone, il patrimonio, la pubblica amministrazione, o l'ordine pubblico.

5. L'ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:

- autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
- elementi utili all'immediato reperimento (e-mail, numeri telefonici, pec, ecc.);
- copia del documento di identità in corso di validità;
- copia del Codice Fiscale.

6. L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto del Comune e viene comunicata all'interessato e al Coordinatore operativo del Gruppo di cui all'articolo 12.

7. In caso di rigetto motivato, il Sindaco deve darne comunicazione all'interessato e al Coordinatore operativo.

8. Il Comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al Gruppo, anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.

9. Eventuali altri requisiti per l'ammissione al Gruppo sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente.

Art. 6 - Volontari effettivi

1. Sono volontari effettivi i cittadini dell'unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al Gruppo e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e, qualora previsto, il periodo di prova della durata di sei mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione comunale. Durante il periodo di prova i volontari in prova sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi.

2. Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:

- copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 8, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;
- tesserino di appartenenza al Gruppo;
- vestiario e DPI idonei.
- copia del Regolamento.

Art. 7 - Perdita della qualità di appartenente al Gruppo

1. La qualità di appartenente al Gruppo si perde per:

- a) recesso volontario presentato dal volontario;
- b) assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno 6 mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del Gruppo;
- c) perdita dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 5 del presente regolamento;
- d) utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione Civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al Gruppo.

2. La perdita di qualità di appartenente al Gruppo - con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato - viene proposta dal Coordinatore operativo o dal Sindaco; quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo articolo 10 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.

3. Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al Gruppo in forma scritta, al Coordinatore operativo e al Sindaco.

4. Una volta persa l'appartenenza al Gruppo, il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro 30 giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del Comune, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

Art. 8 - Diritti dei volontari

1. Il volontario del Gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del d.lgs. n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente

sostenute, con i limiti definiti dall'articolo 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del d.lgs. 1/2018.

2. I componenti del Gruppo sono assicurati, a cura e a spese del Comune, secondo le modalità previste dall'articolo 18 del d.lgs. n. 117/2017, per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo di volontariato di protezione civile.

3. La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.

4. Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

Art. 9 - Doveri dei volontari

1. I volontari sono tenuti a:

- a) assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
- b) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;
- c) indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal Comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
- d) partecipare alle riunioni e alle assemblee del Gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione Civile promosse dal Comune, o dal Gruppo, o alle quali il Comune o il Gruppo prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;
- e) comunicare prontamente al Comune e al Coordinatore operativo di cui all'articolo 13 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.

Art. 10 - Organi del Gruppo

1. Il Gruppo è dotato dei seguenti organi:

- a) Assemblea dei volontari iscritti al Gruppo;
- b) Consiglio Direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
- c) Coordinatore Operativo.

Art. 11 - Assemblea dei Volontari iscritti al Gruppo

1. L'Assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del Gruppo, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del Gruppo. È convocata e si riunisce almeno 3 volte l'anno.

2. L'Assemblea è convocata dal Coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.

3. L'Assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.

4. I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.

5. L'Assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:

- elezione del Consiglio Direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
- elezione e revoca del Coordinatore operativo;
- elezione e revoca del Vice-Coordinatore operativo;
- ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'Assemblea ordinaria;
- la proposta del programma delle attività predisposta dal coordinatore operativo.

Art.12 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, è l'organo di supporto alle attività del Coordinatore operativo. Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è presieduto dal Coordinatore operativo.

2. Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.

3. Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di 5 giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore operativo.

4. Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, in particolare:

- a) definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del Gruppo, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo;
- b) collabora con il Comune alla stesura o alla modifica dei piani di protezione civile;
- c) definisce proposte di programma, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
- d) programma, in accordo con il Comune, la diffusione della cultura di protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile.

Art.13 - Coordinatore operativo

1. Il Coordinatore operativo dei volontari del Gruppo è eletto dall'Assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 11 comma 5 per un periodo di 5 anni ed è nominato dal Sindaco con apposito decreto ai sensi dell'articolo 35 comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 1/2018.

2. Il ruolo di Coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quello di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di protezione civile. Eventuali altri casi di incompatibilità al Gruppo sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente. Il mandato del Coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'Assemblea con la

maggioranza di cui all'art. 11, comma 5. Il Coordinatore operativo può essere altresì revocato dal Sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'Assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'articolo 4, comma 2 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco.

3. Il Coordinatore operativo organizza le attività del Gruppo secondo gli indirizzi dell'Assemblea e sulla base del Piano di protezione civile del Comune e, in accordo con il Sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al Gruppo.

4. Il Coordinatore operativo relaziona al Sindaco le necessità del Gruppo e rappresenta il Gruppo nelle sedi istituzionali.

5. Il Coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.

6. Il coordinatore operativo individua, se necessario, i Capi Squadra/Vice Capi Squadra.

7. Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del Gruppo, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali mezzi, strumenti assegnati in uso al Gruppo dal Comune.

8. Il Coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del Gruppo le direttive impartite dal Sindaco ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le "Funzioni volontariato" delle diverse sale operative del territorio.

9. Il Coordinatore operativo provvede a trasmettere al Sindaco una relazione dettagliata sull'attività svolta dal Gruppo nell'anno precedente.

10. L'Assemblea ai sensi dell'art. 11 comma 5, elegge un Vice-Coordinatore, secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 14 - Organizzazione operativa del Gruppo

1. In base a quanto previsto dal Piano di protezione civile del Comune e ai rischi del territorio, l'Assemblea/Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle previste dal R.R. 10/2022, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.

2. Il Gruppo garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione Civile.

3. Il Gruppo si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi.

4. Durante le emergenze il Gruppo, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco e sotto la guida del Coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'articolo 12, comma 5, del d.lgs. n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'articolo 41 comma 2 del citato d.lgs. n. 1/2018.

5. In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il Gruppo si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.

6. Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il Gruppo gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco, anche tramite la struttura comunale di protezione civile.

Art. 15 - Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

1. Il Comune assegna al Gruppo una sede operativa. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione sono a carico del Comune.
2. I volontari del Gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del Comune, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile comunale.
3. Il Comune, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al Gruppo mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del Gruppo.
4. Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del Gruppo, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore operativo, fatto salvo il possesso da parte dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.
5. Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Comune, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.
6. Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.
7. Al Gruppo possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al Comune da parte di altri soggetti.

Art. 16 - Norme amministrative e finanziarie

1. Il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del Gruppo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 1/2018.
2. Nel bilancio del Comune sono previsti:
 - a) Capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, Enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc...
 - b) Capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del Gruppo.
3. Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.
4. Il Comune ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'articolo 20 del D.M. 106/2020, in quanto compatibile.